




Novità antiriciclaggio e nuovi adempimenti

Politecnico di Torino - 24 novembre 2017

Col. t.ST Ivan Bixio






**IV Direttiva (2015/849
UE) che recepisce gli
standards internazionali
del GAFI del 2012**



**D.Lgs. 25 maggio 2017,
nr 90
(in vigore dal 4 luglio 2017)**

Ratio - finalità



Rafforzare il mercato interno, tutelando il regolare funzionamento e l'integrità del sistema finanziario, minacciato dai flussi di denaro illeciti, generati dalla crescente diversificazione delle attività criminali.





Principali novità

Amplia e razionalizza l'approccio basato sul rischio, diretto ad identificare e valutare il rischio di riciclaggio

Introduce nuovo regime obblighi rafforzati e semplificati di adeguata verifica

abolizione della cosiddetta **"equivalenza positiva"** dei Paesi terzi: in base a tale meccanismo, era possibile consentire esenzioni agli obblighi di adeguata verifica rispetto ad operazioni con soggetti di Paesi terzi giudicati equivalenti agli Stati membri per i loro sistemi antiriciclaggio

Maggiore trasparenza sulla titolarità effettiva attraverso un innovativo sistema di registri per **imprese e trust**

- **Abolizione dell'obbligo di registrazione;**

- Inserimento tra i **soggetti obbligati** dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di **valuta virtuale**

Innovazione del **quadro sanzionatorio**, **limitando** le **sanzioni penali** e **rimodulando** quelle **amministrative** secondo principi di efficacia, proporzionalità e dissuasività.



Valutazione del rischio ed adeguata verifica

L'art.15 impone l'adozione da parte dei soggetti obbligati di procedure oggettive, verificate e aggiornate per analizzare e **valutare il rischio** in relazione alle **caratteristiche del proprio cliente**, tenendo conto della **natura e delle dimensioni della specifica attività svolta e dell'operatività richiesta**.

Si devono perciò **prevedere procedure e metodologie per l'analisi e la valutazione del rischio in linea con quelle elaborate dalle Autorità di vigilanza di settore e dagli organismi di autoregolamentazione, che devono essere documentate e messe a disposizione delle Autorità di controllo**.

Occorre anche provvedere a **formazione del personale** (art.16)

L'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo (artt.17-18-19) dovrà essere effettuata – oltre che **all'istaurazione di un rapporto continuativo** – al **conferimento di un incarico** per l'esecuzione di una prestazione professionale o di un'operazione occasionale **pari o > a 15.000 euro** – **anche se collegate per un'operazione frazionata** - e nell'ipotesi di un trasferimento di fondi di mille euro.

L'adeguata verifica (artt 17-18-19) deve applicarsi sempre e comunque quando vi sia un sospetto di riciclaggio ovvero quando vi siano dubbi sulla veridicità dei dati relativi all'identificazione.

La norma detta criteri generali per la valutazione in ordine al profilo soggettivo (cliente) e oggettivo (operazione, prestazione professionale o rapporto continuativo).



Le attività di **identificazione** devono essere effettuate **prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale**, ovvero **al momento dell'istaurazione** del rapporto o del conferimento dell'incarico.

Esclusivamente in caso di basso di rischio di riciclaggio, potrà essere **sufficiente raccogliere i dati identificativi e terminare l'A.V. entro 30 giorni**.

Resta fermo **l'obbligo di astensione** (art.18) qualora **non sia possibile effettuare l'A.V.** e valutazione di eventuale s.o.s.

Art. 23. Misure semplificate di AV sotto il profilo dell'estensione e della **frequenza** degli adempimenti e per il controllo costante in caso di basso rischio.

Elenco di indici non esaustivo.

Artt.24-25. Obblighi rafforzati di AV, soprattutto in presenza di **presunzioni** previste al comma 5 di **elevata rischiosità** (clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dall'UE; rapporti finanziari con tali Paesi; clienti e titolari effettivi politicamente esposti)

Art. 20 (titolare effettivo). *il **titolare effettivo** di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.*

Si attribuisce il controllo dell'ente non solo in forza delle titolarità di una **percentuale sufficiente di azioni**, ma anche con riferimento al **controllo dei diritti di voto** ovvero in forza di **ogni altra modalità di partecipazione** al capitale o al patrimonio dell'ente o di predisposizione ad organi o funzioni di direzione, amministrazione o controllo.

Qualora non sufficienti, il titolare effettivo sarà identificativo nella persona fisica titolare di poteri di amministrazione e direzione dell'ente.



Titolare effettivo maggiore trasparenza

Artt. 21-22

Obbligo di comunicazione per imprese e persone giuridiche private – per via telematica – delle **informazione relative al titolare effettivo**. Le imprese dovranno conservare queste info per non meno di 5 anni. Decreto MEF stabilirà contenuti, modalità e termini nonché soggetti autorizzati accesso.

Saranno inserite in un registro centrale del registro delle imprese, la cui accessibilità è salvaguardata dalla normativa in materia di dati personali. **L'omessa comunicazione è sanzionata ex art. 2630 c.c.**

Le informazioni sono acquisite a cura degli amministratori, in base a documenti contabili e libri sociali, nonché in caso di dubbio ai soci: il rifiuto ingiustificato o la sua inerzia comporterà perdita di diritto di voto e impugnabilità delle delibere assunte con il voto determinante di quest'ultimo.

Istituzione di un apposita sezione speciale del registro delle imprese per la **conservazione della titolarità effettiva dei trust**.

Verrà istituito in ogni stato europeo, per una maggiore trasparenza sull'istituto.

Ne consegue una maggiore facilitazione per le verifiche dei soggetti obbligati e degli organi di controllo.



Per espressa previsione della nuova normativa, **i soggetti obbligati sono tenuti a conservare traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'identificazione del titolare effettivo** onde consentire, anche in occasione di controlli di vigilanza e verifiche ispettive, la comprensione e la valutazione del percorso conoscitivo effettuato, per l'esatta individuazione del soggetto nell'interesse del quale, o delle quali, in ultima istanza è istaurato il rapporto continuativo ovvero resa la prestazione professionale o eseguita l'operazione (art.20 comma 5)

Resta fermo l'obbligo per il cliente di mettere a disposizione tutti gli elementi e le informazioni in possesso, al fine di consentire ai soggetti obbligati di adempiere alla adeguata verifica della clientela

Conservazione. Art.32

I soggetti obbligati adottano **sistemi di conservazione idonei a garantire:**

- il **rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali** ed il loro trattamento.
- l'**accessibilità** ai dati e alle informazioni completa e **tempestiva da parte delle Autorità;**
- l'**integrità** dei dati e delle informazioni e la loro **non alterabilità** successivamente alla loro acquisizione;
- **trasparenza, completezza e chiarezza e mantenimento della storicità.**

Per tali finalità, i soggetti obbligati possono avvalersi di un autonomo centro servizi, ferma restando la responsabilità del soggetto obbligato.



Valute virtuali

Vengono inseriti nel novero dei soggetti obbligati i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente all'attività di conversione. Valgono perciò i **presidi antiriciclaggio previsti**, comprese le eventuali segnalazioni per operazioni sospette. Anche gli altri soggetti obbligati sono chiamati agli adempimenti previsti in materia, qualora interessati da valute virtuali. Si tratta della prima norma che fornisce linee di regolamentazione in materia, pur non superando alcune questioni inerenti all'inquadramento giuridico ed il conseguente trattamento fiscale.

Art. 8 modifica art 1 cm 1 DL 167/90, prevedendo per intermediari finanziari e altri operatori la **trasmissione all'Ag. Entrate dei dati oggetto di conservazione, effettuati anche in valuta virtuale**, di importo pari o > di 15.000 euro

Con la nuova normativa antiriciclaggio aumentano le possibilità di intercettare flussi di ricchezza - trasferiti in completo anonimato tramite bitcoin – all'atto della loro «riemersione» nel circuito di valute a corso forzoso



Utilizzabilità ai fini fiscali

Art.9 – collocato tra le disposizioni a carattere generale: *«i dati e le informazioni acquisite nell'ambito delle attività svolte ...sono utilizzabili ai fini fiscali»*.
Comporta un maggiore perimetro applicativo del previgente art.36 cm 6 che ne limitava l'utilizzo solo alle info contenute nel registro della clientela, nell'AUI o negli altri sistemi informatici.

Utilizzabilità
diretta ai fini
fiscali



Sempre
garantita la
tutela del
segnalante!



Nuovo impianto sanzionatorio amministrativo – artt.56 - 69



In linea generale le sanzioni saranno elevate secondo principi di gradualità e gravità dei fatti. Sono previste **sanzioni per fattispecie "Base"** (euro 2.000) e **"Qualificate"**; quest'ultime sono tipizzate da presenza cumulativa o alternativa di **elementi di gravità, ripetitività, sistematicità e pluralità**, con sanzioni che oscillano tra i 2.500 e 50.000 e 30.000 e i 300.000 euro a seconda delle fattispecie. Viene **applicato il "cumulo giuridico"** qualora le violazioni in tema di AF e di conservazione abbiano un nesso di continuazione non finalizzato all'omessa sos; in caso contrario è prevista specifica violazione ex art.58 comma 5

Nuovo impianto sanzionatorio

Le nuove fattispecie penali sono **circoscritte alle sole condotte di grave violazione** degli obblighi di adeguata verifica e conservazione, **perpetrate attraverso forme di frode e falsificazione**, nonché del divieto di comunicazione di avvenuta segnalazione

Art.55 – violazioni penali

- a. **reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro**, a carico del soggetto che, in sede di **adeguata verifica** della clientela, **falsifica dati ed informazioni** relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo o alla natura del rapporto, della prestazione o dell'operazione. Alla **stessa pena** soggiace chi **utilizza** tali dati ed informazioni;
- b. **reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro**, per chiunque tenuto agli obblighi di **conservazione**, **acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere** relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo o alla natura del rapporto, della prestazione o dell'operazione, ovvero **si avvale di mezzi fraudolenti** per pregiudicarne la corretta conservazione;
- c. **reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro**, per la condotta del **soggetto** che, tenuto a fornire gli elementi necessari per il corretto adempimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, **fornisce dati falsi o informazioni non veritiere**;
- d. **arresto da 6 mesi a 1 anno e ammenda da 5.000 a 30.000 euro**, in caso di **violazione del divieto di comunicazione** dell'avvenuta effettuazione di una **segnalazione di operazione sospetta**.



Grazie per l'attenzione